

## STATUTO SOCIALE DELL'ASSOCIAZIONE

### "ARCHITETTI MANTOVANI"

----- oo OOO oo -----

#### **Art 1. DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA**

**1.** E' costituita una Associazione senza fini di lucro che assume la denominazione "ARCHITETTI MANTOVANI".

**2.** L'associazione ha sede a Mantova, presso l'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Mantova, attualmente in viale delle Rimembranze, 2.

E' ammesso il cambio di sede senza variazioni del presente statuto e potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali anche altrove, in tutto il territorio italiano.

**3.** La durata dell'Associazione è indeterminata.

#### **Art 2. SCOPI E FINALITA'**

**1.** L'Associazione è apartitica, apolitica, aconfessionale, non ha scopi di lucro ed è regolata a norma del Titolo I Cap. III, art.36 e segg. del codice civile, nonché dal presente Statuto.

**2.** Scopo dell'Associazione è :

a) la valorizzazione e la qualificazione della professione dell'Architetto, il suo costante aggiornamento tecnico scientifico e culturale, la promozione e l'attuazione di ogni iniziativa diretta alla formazione, perfezionamento, riqualificazione ed orientamento professionale in materia di architettura, pianificazione, paesaggismo e conservazione e comunque nelle materie oggetto della professione di Architetto;

b) la tutela e la valorizzazione dell'immagine e della professionalità

dell'architetto, lo sviluppo di una comune coscienza professionale e l'incentivazione dei rapporti di solidarietà, lo sviluppo dei rapporti tra le varie forme di vita associata presenti nella comunità.

c) l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni nonché l'attuazione di attività, anche ricreative, correlate allo scopo sociale.

**4.** Rappresentano pertanto attività proprie dell'Associazione:

- sostenere l'attività dell'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Mantova tramite l'incentivazione ed attuazione dei programmi scientifici e culturali che l'Ordine stesso si proporrà di perseguire;

- promuovere e attuare attività di preparazione, di perfezionamento ed aggiornamento della professione e di orientamento alla stessa;

- promuovere ed attuare attività di ricerca tecnico scientifica nelle materie oggetto della professione di architetto anche tramite convegni, riunioni, mostre e seminari di studio;

- promuovere, organizzare ed attuare servizi di interesse comune per gli Architetti;

- promuovere, organizzare ed attuare attività e manifestazioni per contatti nazionali e internazionali con altre Associazioni culturali con analoghe finalità;

- fornire adeguato sostegno organizzativo, divulgativo e di informazione anche editoriale a tutte le iniziative sopra specificate;

- organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci;

- gestire eventuali centri di ritrovo per gli associati, anche di altre associazioni con finalità analoghe, con possibile attività di

somministrazione di alimenti e bevande;

**4.** L'Associazione, per il raggiungimento degli scopi sociali:

- potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, creditizie, commerciali, pubblicitarie, editoriali e culturali di qualunque genere, correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili al raggiungimento delle sopra dette finalità;

- mantenendo piena autonomia di indirizzo, gestionale ed amministrativa, potrà partecipare ad altre associazioni o società purché le finalità di tali associazioni siano compatibili con le finalità esclusive dell'Associazione.

- potrà avvalersi della collaborazione di professionisti, lavoratori dipendenti e/o autonomi, potrà erogare compensi, premi, indennità e rimborsi forfettari conformemente alla legislazione vigente.

In ogni caso l'Associazione non potrà operare in contrasto con le disposizioni delle norme che regolano la vita associativa.

### **Art 3. PATRIMONIO ED ENTRATE**

**1.** Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

a) beni mobili ed immobili che le pervengono a qualsiasi titolo;

b) elargizioni, donazioni e lasciti diversi da parte di istituzioni ed enti pubblici e privati o da parte di persone fisiche;

c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

**2.** Per il conseguimento dei propri fini, l'Associazione trae le risorse economiche da:

a) versamenti effettuati dagli associati a titolo di quote associative ordinarie o di quote associative suppletive e/o aggiuntive;

b) versamenti effettuati dagli associati a titolo di quote e contributi

specifici per le attività promosse dall'Associazione;

c) entrate derivanti da attività e manifestazioni connesse agli scopi istituzionali;

d) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

e) entrate derivanti da raccolte pubbliche di fondi e altre attività occasionali e saltuarie;

f) erogazioni liberali e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche

g) redditi derivanti dal suo patrimonio;

L'associazione può inoltre reperire risorse finanziarie attraverso la conclusione con terzi, di contratti aventi natura commerciale.

**3.** L'importo delle quote è stabilito dal Consiglio Direttivo che definisce anche modalità e termini del loro pagamento.

**4.** I versamenti per adesione e quote sociali sono a fondo perduto e non sono rimborsabili in nessun caso.

**5.** Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

**6.** Il fondo comune dell'Associazione, costituito da patrimonio e fondi, non è mai ripartibile fra i Soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento. E' inoltre fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

#### **Art 4. SOCI**

**1.** Possono essere soci dell'Associazione tutti gli iscritti all'Ordine degli Architetti della Provincia di Mantova nonché i pensionati di Inarcassa e i pensionati di altro ente già iscritti all'Ordine degli Architetti.

**2.** Per essere ammessi a socio è necessario e sufficiente presentare domanda indicando nome e cognome, luogo, data di nascita, residenza e codice fiscale, numero di iscrizione all'Albo, autorizzando l'Associazione a detenere i propri dati personali, dichiarando di essere a conoscenza dello Statuto e di accettarlo senza riserve.

**3.** E' compito del legale rappresentante dell'associazione, o di altra persona da lui delegata, valutare in merito all'accettazione o meno di tale domanda.

Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato può presentare ricorso, sul quale si pronuncia in via definitiva il Consiglio Direttivo, alla prima convocazione.

I soci, con la domanda di iscrizione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'Associazione.

**5.** L'adesione all'associazione comporta per l'associato maggiore di età, purché in regola con la qualifica di socio, il diritto a:

a) partecipare, con diritto di voto, all'assemblea per l'approvazione e la modificazione dello statuto e dei regolamenti e per la elezione degli organi direttivi dell'Associazione;

b) partecipare alla vita associativa nonché a tutte le attività promosse dall'Associazione; usufruire dei servizi, delle agevolazioni, degli strumenti tecnici e di tutto il materiale professionale ed informativo messo a disposizione dall'Associazione;

c) essere delegato ad assumere incarichi sociali.

**6.** Ogni socio per consapevole accettazione assume l'obbligo di osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni assunte dagli organi sociali e si impegna:

a) a pagare, entro i termini previsti, le quote associative annuali e quelle aggiuntive per corrispettivi specifici;

b) a contribuire alle necessità economiche sociali;

**7.** La qualifica di socio si perde per:

a) Dimissioni. La volontà di recedere deve essere notificata per iscritto al Consiglio Direttivo. Il recesso ha efficacia con lo scadere dell'anno in cui è stato notificato.

b) Mancato rinnovo delle quote sociali e di iscrizione nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

c) Esclusione. L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti di un Socio che:

- non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo;

- svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;

- sia dichiarato interdetto o inabilitato, riporti condanne penali per reato doloso;

- in qualunque modo, arrechi danni, anche morali, all'Associazione

d) Decesso

**8.** Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere

comunicate al Socio destinatario al domicilio eletto e devono essere motivate.

Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell'Assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione. Le decisioni dell'assemblea non sono oppugnabili.

#### **Art 5. ORGANI.**

**1.** Sono organi dell'associazione:

- a) L'assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente.

**2.** L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. Sono eleggibili alle cariche sociali tutti i soci in possesso dei requisiti previsti dallo statuto.

**3.** Tutte le cariche sono gratuite.

#### **Art 6. L'ASSEMBLEA DEI SOCI.**

**1.** L'assemblea è composta da tutti i soci dell'Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa.

**2.** L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria; è indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal presidente.

**3.** La comunicazione di convocazione deve essere pubblicata mediante affissione nella Sede Sociale e/o presso il sito Internet dieci giorni prima della data fissata e deve contenere l'indicazione della data, dell'ora, del luogo di svolgimento e dell'ordine del giorno.

**4.** Tutti i soci hanno diritto ad un voto e possono farsi rappresentare da un altro socio. Non possono partecipare all'assemblea coloro i quali siano colpiti da sanzioni in corso di esecuzione o che non siano in regola con le quote associative.

**5.** L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita: in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione, trascorsa un'ora dalla prima, qualunque sia il numero dei soci presenti.

**6.** L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno, entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario. Essa inoltre:

a) provvede all'elezione dei membri del Consiglio Direttivo;

b) delinea gli indirizzi generali dello svolgimento dell'attività associativa;

d) approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività associativa;

d) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;

**7.** L'assemblea ordinaria si riunisce inoltre su iniziativa del Consiglio Direttivo ogni qualvolta questo lo ritenga opportuno, oppure su richiesta scritta e motivata avanzata da almeno un terzo dei soci o da almeno due consiglieri o dal collegio dei revisori.

**8.** Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono valide se prese con la maggioranza dei voti espressi al momento della votazione, esclusi gli astenuti.

**9.** L'assemblea straordinaria si riunisce per deliberare su:

a) delibera sulle modifiche al presente statuto;

b) delibera lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio in conformità a quanto disposto dalla legge;

**10.** Per deliberare le modifiche allo statuto sociale o lo scioglimento dell'Associazione è necessaria la maggioranza qualificata dei 3/5 dei soci presenti.

**11.** L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo che verrà assistito da un Segretario da lui nominato.

**12.** Le votazioni dell'assemblea avvengono a scrutinio palese per alzata di mano in ossequio ai principi di trasparenza del rapporto associativo. Le votazioni per l'elezione alle cariche sociali avvengono con votazione a scrutinio segreto.

#### **Art 7. IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

**1.** L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 3 a un massimo di 5 membri, nominati dall'Assemblea fra i soci maggiorenni.

La maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo dovrà essere eletta dall'Assemblea tra i Consiglieri in carica dell'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Mantova.

Il consiglio è eletto entro i tre mesi successivi all'elezione del Consiglio dell'Ordine degli Architetti P.P.C. e dura in carica per il medesimo periodo di durata di tale consiglio.

I componenti sono rieleggibili

**2.** Il consiglio direttivo elegge nel suo seno: il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

E' riconosciuto al Consiglio il potere di cooptare altri membri fino ad un massimo di un terzo dei suoi componenti.

Il consiglio direttivo può fissare le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri scopi sociali.

**3.** Il Consiglio Direttivo dirige e gestisce l'associazione, delibera sulle domande di ammissione o recesso dei soci, delibera sull'attività da svolgere e sui programmi da realizzare, amministra il patrimonio sociale, approva i bilanci, stabilisce quote sociali e specifiche, delibera le sanzioni disciplinari a carico dei soci inadempienti e può nominare commissioni e commissari e conferire incarichi per il perseguimento dei fini sociali.

Ratifica o respinge i provvedimenti di sua competenza emanati dal Presidente in caso eccezionale o di urgenza.

**4.** Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente in seduta ordinaria ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure su richiesta motivata di almeno due consiglieri.

**5.** Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti; le delibere sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

**6.** Qualora in seno al Consiglio Direttivo si producano vacanze per qualsiasi motivo, il Consiglio Direttivo stesso provvede a sostituire il consigliere venuto a mancare; il consigliere così nominato rimane in carica sino alla prossima assemblea dei soci al cui ordine del giorno sarà

posto l'argomento della sua sostituzione.

**7.** Nei casi di dimissioni del Presidente o della maggioranza dei componenti, l'intero consiglio direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua integrale rielezione. Allo scopo rimane temporaneamente in carica il Presidente per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione dell'assemblea. Quest'ultima deve essere convocata entro 60 giorni e deve avere luogo nei successivi 30 giorni. Nel caso di assenza definitiva del Presidente, le stesse attribuzioni vengono assunte dal Vice Presidente.

**8.** Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto o eventuali compensi per prestazioni lavorative.

#### **Art 8. IL PRESIDENTE.**

**1.** Al Presidente spetta la rappresentanza legale di fronte ai terzi ed anche in giudizio.

**2.** Al Presidente compete l'ordinaria amministrazione dell'Associazione, sulla base delle direttive emanate dall'assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale in ogni caso il Presidente riferisce circa l'attività compiuta; in casi eccezionali di necessità e urgenza, il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione salvo sottoporre a ratifica le decisioni al Consiglio Direttivo nella prima riunione utile, e comunque non oltre 90 giorni dalla emissione dei provvedimenti.

**3.** Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza allo Statuto e ai Regolamenti, ne promuove la riforma ove ne ritiene la

necessità.

**4.** Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre per l'approvazione al consiglio direttivo, e dell'assemblea, corredandolo di idonee relazioni.

**5.** Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento all'esercizio delle proprie funzioni. In caso di dimissioni del Presidente spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per la nomina del nuovo Presidente.

#### **Art 9. LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE**

**1.** Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla Legge, l'associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo nonché il Libro dei Soci dell'Associazione.

**2.** Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, sono a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

#### **Art 10. RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO**

**1.** L'esercizio sociale si apre il 01 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

**2.** Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del rendiconto economico-finanziario e della relazione illustrativa, da sottoporre ad approvazione dell'Assemblea.

**3.** Il rendiconto economico e finanziario deve restare depositato presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla sua lettura.

**Art 11. AVANZI DI GESTIONE**

**1.** All'associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che tale destinazione non sia prevista per legge.

**2.** L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

**Art 12. SCIoglimento**

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre associazioni con finalità analoghe alla sua o ai fini di pubblica utilità, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

**Art 13. DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni vigenti.